



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10402/2017

TRA

IPERCAPODRISE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Nicola Gaetano presso il cui studio elett. dom. in Paola (CS) al corso Roma n. 3

RICORRENTE

E

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, anche nella qualità di procuratore speciale di S.C.C.I., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Luca Cuzzupoli, con cui elett. dom. in Caserta, alla Via Arena Loc. San Benedetto

RESISTENTE

OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 18.12.2017, la società ricorrente in epigrafe proponeva opposizione nei confronti dell'avviso di addebito n. 39720170018800890000, notificato il 09.11.2017, con cui le veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 1.155.235,20 a titolo di contributi previdenziali e relative sanzioni accessorie per il periodo giugno 2012 – novembre 2014.

Esponesse che la pretesa creditoria dell'Istituto convenuto traeva origine dal verbale di accertamento n. 2016006788 del 30.06.2017 all'esito del quale gli ispettori INPS, al fine di verificare l'esattezza delle somme poste a conguaglio dall'azienda nel modello DM10 relativo al mese di novembre 2014, avevano rilevato la mancata parziale attuazione del programma di riorganizzazione aziendale, nella parte relativa alla formazione pratica "on the job", che aveva costituito il presupposto fattuale della erogazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria da parte del competente Ministero del Lavoro.

Tanto premesso, la parte opponente contestava, con articolate argomentazioni, le risultanze dell'accertamento ispettivo ed eccepeva la non debenza delle somme richieste con l'avviso di addebito impugnato. Concludeva, pertanto, per l'annullamento dell'atto opposto, con vittoria di spese.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Inps che resisteva al ricorso chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata.

Acquisita la documentazione prodotta, espletata l'attività istruttoria, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.

L'opposizione è ammissibile in quanto tempestivamente proposta nel termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito in ossequio alla previsione di cui all'art. 24, comma V, della L. 46/99.

Nel merito, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per le ragioni di seguito esposte. Occorre preliminarmente evidenziare che la vicenda per cui è causa trae origine da un verbale di accertamento, regolarmente notificato alla parte - che la ricorrente non contesta di aver ricevuto, tanto che ne deposita copia in atti - in virtù del quale i funzionari ispettivi INPS, verificata la documentazione aziendale e sentiti i lavoratori dipendenti della società opponente, contestavano alla Ipercapodrise Srl la illegittimità del conguaglio dalla medesima società effettuato sul modello DM10 relativo al mese di novembre 2014, in relazione alle ore di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, relativa al periodo in atti indicato, autorizzata con decreto del Ministero del Lavoro n. 70472 del 27 dicembre 2012.

In particolare, i funzionari di vigilanza contestavano alla società di non aver integralmente attuato il programma di riorganizzazione aziendale nella parte concernente la formazione pratica on the job risultata, all'esito delle verifiche ispettive, mai concretamente realizzata. Al termine dell'accertamento, gli ispettori concludevano pertanto per la illegittimità delle somme poste a credito nel modello DM10 relativo al mese di novembre 2014 a titolo di anticipazione Cigs, provvedendo, altresì, al computo delle somme dovute a titolo di contribuzione previdenziale in relazione al periodo oggetto di verifica.

Rileva preliminarmente il Tribunale come appare del tutto legittimo l'operato dell'ente previdenziale volto al controllo della legittimità degli importi posti a conguaglio dalla società opponente nel modello DM10.

Ed, infatti, l'ente convenuto, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso dalla parte attrice, non ha proceduto all'annullamento del decreto di autorizzazione alla Cigs emanato dal Ministero del Lavoro, ma ha solo verificato - ex post - l'attuazione in concreto del programma di riorganizzazione aziendale presupposto dell'intervento di integrazione salariale al fine di operare un vaglio in ordine alla esattezza dei conguagli effettuati dall'azienda sui modelli DM10.

L'autorizzazione alla fruizione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria - di competenza del Ministero del Lavoro - determina - come è noto - delle conseguenze anche di natura contributiva. Pertanto, non può revocarsi in dubbio che l'Inps conservi integro il potere di verifica

di tutti i presupposti fattuali che determinano a valle agevolazioni contributive e crediti previdenziali.

La doglianza al riguardo sollevata in ricorso deve dunque ritenersi del tutto infondata.

Prima di esaminare la fondatezza delle censure di merito va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui va prestata adesione, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo; ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall'Inps sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (cfr. ex multis, Cass., sez.lav., 6 settembre 2012, n. 14965; Cass., sez. lav. 18 maggio 2010, n. 12108).

Ciò chiarito, l'attenzione deve spostarsi sul valore da attribuire ai verbali di accertamento amministrativi, ed in particolare ai verbali ispettivi dell'Inps.

Ritiene il Tribunale che in materia debba applicarsi il principio per il quale i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova – fino a querela di falso (non proposta nel caso di specie) – dei fatti che i funzionari attestino essere avvenuti in loro presenza o che gli stessi abbiano “potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale” (così Cass. 24.11.2017, n. 28060).

Per le altre circostanze di fatto che i funzionari segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente in virtù del loro specifico contenuto o del concorso di altri elementi.

In ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto.

Tanto premesso in termini generali, e venendo al caso di specie, deve rilevarsi che il verbale ispettivo in atti appare particolarmente esaustivo, contenendo tutti i riferimenti agli accertamenti svolti dagli ispettori nonché ai rilievi ed alle irregolarità dagli stessi riscontrate.

Ciò detto, dall'esame degli accertamenti svolti dai funzionari di vigilanza, come analiticamente descritti nel verbale in atti, emerge che gli ispettori hanno contestato alla società odierna opponente la mancata realizzazione del programma di riorganizzazione aziendale - posto a fondamento delle ore di integrazione salariale autorizzate dal Ministero del Lavoro - nella parte concernente la formazione pratica “on the job”.

Emerge dalla documentazione in atti che la società Ipercapodrise Srl acquisiva dalla S.S.C. Società Sviluppo Commerciale S.r.l., per trasferimento di ramo di azienda, l'esercizio commerciale "Iper Capodrise", con prosieguo della relativa attività ai sensi dell'art. 2112 c.c. a decorrere dal 01.01.2011.

Si legge testualmente nel "Progetto di formazione del personale" che il programma di riorganizzazione aziendale prevedeva, per quel che qui rileva, un percorso formativo, volto alla riqualificazione del personale, che doveva articolarsi in due fasi: "una fase teorica per un totale di 80 ore nel biennio; una fase pratica definita "on the job" da svolgersi in azienda in presenza di istruttori esperti appositamente dedicati, per tutti i 24 mesi di intervento" (cfr. doc. in atti parte opponente).

Ancora, al paragrafo 5 del progetto formativo si legge che "i formatori/tutor della formazione on the job procederanno inizialmente alla verifica delle conoscenze, competenze ed abilità di base. Successivamente, attraverso azioni di affiancamento, accompagnamento, esercitazioni, assegnazione di compiti da svolgere autonomamente ... trasferiranno la nuova filosofia aziendale ed il know-how del marchio Despar".

Al paragrafo 6 vengono elencate le attribuzioni del formatore on the job il quale "dovrà: verificare le conoscenze e le competenze di base dei dipendenti; organizzare secondo tempistiche che ritiene opportune la formazione e gli eventuali test di verifica. In base alle tipologie di reparto e di mansioni affiancherà periodicamente i dipendenti da riqualificare durante l'orario di lavoro, onde verificare la corretta applicazione delle procedure ...; trasmettere nuove conoscenze e competenze su eventuali tecniche innovative, in riferimento alle varie mansioni".

Nel programma di riorganizzazione aziendale (cfr. Scheda 2/A, paragrafo 4, in atti) viene dunque specificato che "...a seguito dell'acquisizione dell'esercizio commerciale, la società ritiene opportuno riqualificare il personale. Il piano formativo che si svilupperà durante l'intervento di CIGS coinvolgerà il personale assorbito e si svolgerà in azienda nei limiti dell'orario contrattualmente previsto, prevederà una formazione pratica on the job durante la quale la nuova società trasferirà il proprio know-how e permetterà una riconversione di quelle mansioni che con l'acquisizione del ramo di azienda non saranno più previste nell'organigramma aziendale. Lo stesso avrà lo scopo di accrescere professionalmente tutte le risorse umane che devono essere considerate elemento imprescindibile per il rilancio e l'affermazione dell'esercizio commerciale ...".

Orbene, gli ispettori, dopo aver esaminato la documentazione aziendale e dopo aver acquisito le dichiarazioni dei numerosi dipendenti della società, hanno accertato che la totalità dei lavoratori sentiti non aveva svolto, nel periodo oggetto di verifica, alcuna formazione pratica, né affiancamento sul luogo di lavoro, avendo, peraltro, continuato ad espletare i medesimi compiti e le stesse mansioni svolte presso l'ipermercato durante la precedente gestione. I funzionari di vigilanza hanno poi constatato che l'azienda non aveva prodotto documentazione dalla quale potessero evincersi i nominativi dei tutor che, nell'arco del periodo considerato, avevano proceduto ad

impartire la predetta formazione “on the job”, né tantomeno erano stati indicati i nominativi del personale anche interno all’azienda preposto alla formazione pratica; infine, non era stata esibita all’atto degli accertamenti, né successivamente, documentazione inerente il costo sostenuto per l’attività formativa asseritamente svolta.

Rileva il Tribunale che, in presenza di un accertamento ispettivo analitico e dettagliato, spettava alla società opponente contestarne specificamente le risultanze.

Ed, infatti, nel caso di specie, le irregolarità accertate si fondano non su valutazioni operate dagli ispettori ma su fatti riscontrati e su dichiarazioni rese alla loro presenza da circa 48 lavoratori nonché sul riscontro documentale degli atti rinvenuti in sede di ispezione.

A ben vedere, la società opponente, con riferimento ai rilievi effettuati dagli ispettori, non ha sollevato alcuna specifica contestazione, limitandosi, nell’atto introduttivo, ad affermare, in modo del tutto generico ed apodittico, di aver scrupolosamente osservato ed attuato il programma di formazione delineato nel progetto di riorganizzazione aziendale.

Nel ricorso, tuttavia, non viene in alcun modo indicato in cosa sia consistita, in concreto, l’attività formativa impartita “on the job” ai dipendenti, né vengono neppure solo menzionati i nominativi dei formatori ovvero dei tutor dediti all’attività di affiancamento espressamente prevista nel progetto formativo.

La società ricorrente non ha, dunque, allegato né offerto elementi probatori a confutazione del quadro di irregolarità contributive accertato dai verificatori, all’esito delle verifiche svolte, ed analiticamente descritto nel verbale.

Peraltro, osserva il giudicante come la espletata prova testimoniale ha confermato in pieno le risultanze del verbale ispettivo.

I testi Campomaggiore, Di Fuccia e Basile, tutti lavoratori in forza presso la società opponente nel periodo oggetto di contestazione, hanno affermato, con dichiarazioni lineari, univoche e sostanzialmente sovrapponibili, di non aver mai svolto alcuna formazione pratica in azienda, di non essere mai stati affiancati da alcun tutor formatore e di aver, in sostanza, sempre svolto le medesime mansioni espletate già durante la precedente gestione (cfr. verbali in atti).

Peraltro, anche il teste di parte opponente, sig. Cappelli Ugo, consulente del lavoro della società istante, pur avendo affermato che l’attività formativa “on the job” veniva impartita da consulenti esterni ovvero da altri lavoratori dipendenti di altre strutture Despar, che venivano distaccati al fine di svolgere attività di affiancamento, non è stato in grado di riferire il nominativo dei soggetti che avessero in concreto svolto tale attività né in cosa tale attività fosse nello specifico consistita.

Alla luce di tutte le considerazioni svolte, deve, dunque, ritenersi immune da censure l’addebito contributivo contestato all’opponente nel verbale ispettivo nonché nell’avviso di addebito oggetto di impugnativa.

Vanno, infine disattese le generiche doglianze sollevate in ricorso in ordine alla quantificazione degli importi indicati nell’avviso di addebito nonché ai conteggi di cui alla tabella contenuta nel

verbale ispettivo, per assenza di una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto idonee a dimostrare l'erroneità degli stessi o ancora in relazione allo specifico vizio che li inficia.

Va, tuttavia, evidenziato che l'Inps ha dedotto e documentato di aver proceduto a sgravi parziali delle somme inserite nell'avviso di addebito opposto per effetto dei quali la somma residua ancora dovuta dalla società opponente a titolo di contributi e sanzioni ammonta ad euro 98096,70.

Va, dunque, dichiarato il diritto dell'Istituto previdenziale di procedere alla riscossione della minor somma pari ad euro 98096,70 a titolo di contributi e sanzioni relativi all'avviso di addebito n. 39720170018800890000 e, conseguentemente, la società opponente va condannata al pagamento di tale minor importo.

La peculiarità delle questioni giuridiche affrontate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

a) rigetta il ricorso e, per l'effetto, condanna parte opponente al pagamento dell'importo di euro 98096,70, a titolo di contributi e sanzioni relativi all'avviso di addebito n. 39720170018800890000, per le ragioni analiticamente indicate in motivazione;

b) compensa le spese di lite.

Santa Maria Capua Vetere, 23 luglio 2024

Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni